

## **ALLEGATO B - DIRETTIVE AGLI ENTI COMPETENTI (UNIONI DI COMUNI, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI) PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO FORESTALE**

A seguito dell'evento atmosferico del giorno 5 marzo e seguenti a causa del forte vento si sono verificati ingenti danni al patrimonio forestale toscano sia pubblico sia privato consistenti in schianti, ribaltamenti, etc.

Secondo il testo unico in materia ambientale (D.Lgs. 152/06) il '*materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa....*' non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto ovvero non costituiscono rifiuto (art. 185 comma 1 lettera f).

Il regolamento forestale della Toscana (DPGR 48/R/2003) dispone che il taglio delle piante secche, divelte o stroncate rientra tra gli interventi liberamente esercitabili da parte del proprietario o del possessore purchè non vi sia una riduzione della superficie boscata (art 10 comma 13).

Il regolamento forestale disciplina anche i tagli di manutenzione ovvero i tagli, nei boschi, della vegetazione forestale finalizzata al mantenimento in efficienza e SICUREZZA di manufatti, aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, di viabilità e delle opere e sezioni idrauliche. In caso di lavori urgenti necessari a garantire o ripristinare la continuità dei servizi indispensabili per la tutela della pubblica incolumità i lavori sono immediatamente eseguibili da parte degli enti pubblici competenti (art. 38 commi 1,6).

Ad eccezione degli interventi puntuali liberamente esercitabili, dei tagli di manutenzione e fatti salvi i casi di pubblica incolumità e sicurezza di competenza dei comuni che agiscono tramite le ordinanze del Sindaco, la ricostituzione dei boschi gravemente danneggiati o distrutti da eventi biotici e abiotici è normata dall'**articolo 50 del regolamento forestale**. Sancito il principio che un bosco anche se distrutto totalmente rimane tale, il proprietario o il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento.

Di conseguenza si pongono subito due obiettivi prioritari:

- 1) ripulire il soprassuolo dal materiale atterrato;
- 2) garantire una gestione selvicolturale del soprassuolo per la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.

Gli enti competenti ai sensi della legge forestale l.r. 39/00 (Unione dei Comuni e Amministrazioni provinciali), soprattutto in quest'ultimo caso, hanno la facoltà di richiedere un piano di coltura che metta in evidenza gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso oltre agli indirizzi selvicolturali che si intendono adottare. In tal senso si ritiene che sia buona prassi da parte degli Enti competenti utilizzare questa possibilità che si traduce anche in una semplificazione per il proprietario con un'attività selvicolturale programmata nel tempo.

Gli enti competenti hanno inoltre la facoltà di dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o dichiarazione necessarie alla tutela del bosco anche in deroga alle disposizione del regolamento stesso.

Si raccomanda pertanto gli enti competenti di incoraggiare i privati nelle operazioni di pulizia e ripristino del soprassuolo considerando il tipo di danno verificatosi e agendo di conseguenza. Chiaramente ogni situazione va valutata singolarmente.

Se dopo lo sgombero del materiale atterrato si osserva la presenza di rinnovazione naturale tale da garantire il riaffermarsi della vegetazione e la ricostituzione del soprassuolo, si ritiene opportuno richiedere il deposito a garanzia ai sensi dell'art 4 del regolamento forestale vincolato per un tempo congruo a garantire l'affermarsi della rinnovazione stessa o, viceversa, da impiegarsi in caso di mancata affermazione della rinnovazione naturale, considerando comunque che le operazioni di ricostituzione saranno a macchiatico negativo.

In caso invece di assenza di rinnovazione naturale o rinnovazione naturale insufficiente occorre prescrivere il ricorso alla rinnovazione artificiale con costituzione di deposito cauzionale ai sensi dell'art 4 del regolamento forestale (anche in questo caso considerando il periodo necessario all'affermarsi della rinnovazione) e la predisposizione di un piano di coltura soprattutto se l'area interessata dal danno è di superficie estesa.

In tale ambito potrebbe essere utile la valutazione da parte degli enti competenti del rilascio di chiarie per favorire la biodiversità, di dimensioni tali da non interrompere la continuità del bosco e sempre in percentuale tale da non creare scopertura eccessiva del terreno così come la sostituzione di specie in caso di schianti di popolamenti artificiali scegliendo specie più resilienti e maggiormente idonee alle condizioni stagionali.

Tenuto conto che la gran parte dei boschi danneggiati è di proprietà privata sarà necessario che gli enti competenti provvedano a notificare la necessità di rimozione di materiale ai singoli proprietari indicando un tempo limite entro il quale provvedere. Il proprietario o possessore dei terreni interessati può sottoscrivere un accordo per la cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi. Quando non sia possibile raggiungere l'accordo o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado o per motivi di utilità o incolumità, l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea per effettuare gli interventi a macchiatico negativo in luogo del proprietario ai sensi dell'art 11 della lr 39/00 (legge forestale della Toscana), comunque necessari per il miglioramento e la ricostituzione del soprassuolo forestale.